

BOZZE DI STAMPA

5 agosto 2021

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103,
recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di
interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché
disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (2329)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: « 22 gennaio 2004, n. 42,» inserire le seguenti: « nonché degli argini, dei canali, degli immobili e dei monumenti di eccezionale valore storico-culturale ad esse prospicienti, per effetto di alterazioni idrodinamiche di rilievo generate dal transito di imbarcazioni di grandi dimensioni,»

1.2

DE CARLO, RUSPANDINI, TOTARO, DRAGO, MAFFONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale.

In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi le seguenti caratteristiche:

a) stazza lorda superiore a 55.000 GT.

b) E' inoltre fatto obbligo dell'impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.»

1.3

PEROSINO

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi stazza lorda superiore a 55.000 GT. È inoltre fatto obbligo dell'impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.»

1.4

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Ritirato

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «I Canali marittimi Bacino di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarati monumento nazionale» e al comma 2, sostituire le parole: «In dette vie d'acqua» con le seguenti: «In detti Canali marittimi»

1.5

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Al comma 2, dopo le parole: «Le vie urbane d'acqua Bacino di S. Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia», inserire le seguenti: «, riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

1.6

DE CARLO, RUSPANDINI, TOTARO, DRAGO, MAFFONI

Al comma 2, alinea e al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «1° agosto 2021» con le seguenti: «1° dicembre 2021».

1.7

PIZZOL, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.100

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «25.000 GT» con le seguenti: «40.000 GT».

1.8

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «allo 0.1 per cento» con le seguenti: «al limite di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66».

1.9 (testo 2) [id. a 1.10 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 1, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- alinea, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022;»

- alla lettera b), sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022» e dopo le parole: «delle imprese di cui lo stesso si avvale» aggiungere le seguenti: «nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate».

Conseguentemente:

- al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «27,5 milioni di euro per l'anno 2022.»

- all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «35,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 12,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;»

1.11

PEROSINO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del *terminal* di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, al netto del fatturato prodotto dalla prestazione dei servizi erogati sugli accosti supplementari di cui all'articolo 2 del presente decreto legge.»;

b) al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'erogazione, nel limite complessivo di 4 milioni per l'anno 2021 e di 15 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel ciclo operativo del citato gestore del *terminal* di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico impattanti la normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del

medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma 3»;

c) al comma 4, dopo le parole: «settore della logistica» inserire le seguenti: «e dai ground handler» e sopprimere la parola: «urbane»;

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale procede, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale. Il necessario riequilibrio sarà attuato attraverso la revisione della concessione che includa la proroga della sua durata, la riduzione, con eventuale azzeramento, del canone concessorio, nonché un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato. La misura di riequilibrio deve consentire al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, impresa concessionaria del servizio di interesse generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, la continuità attuale dell'erogazione del servizio di sbarco e imbarco passeggeri nonché la definizione del piano economico finanziario della concessione definitiva».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l'anno 2021 e a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 5, e quanto a 4 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.13

VONO, CARBONE

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 4 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del *terminal* di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma 3".

b) al comma 4, dopo le parole: «settore della logistica» inserire le seguenti: «e dai ground handler, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l'anno 2021 e a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede, quanto 40 milioni per l'anno 2021 e 25 milioni per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 5 e, quanto a 4 milioni per l'anno 2021 e 15 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.14

DE CARLO, RUSPANDINI, TOTARO, DRAGO, MAFFONI

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 9 milioni per l'anno 2021 e di euro 16 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma 3.»

1.16

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-*bis*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.»

1.17

DE CARLO, RUSPANDINI, TOTARO, DRAGO, MAFFONI

Al comma 4, dopo le parole: «nonché dagli spedizionieri doganali, dalle imprese operanti nel settore della logistica» *aggiungere le seguenti:* «e dai *ground handler*».

1.18 (testo 3) [id. a 1.20 (testo 3), 1.26 (testo 2), 1.12 (testo 3), 1.19 (testo 2), 1.21 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «30 milioni per l'anno 2022».*

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;*

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;»*

1.22 (testo 3) [id. a 1.15 (testo 2), 1.23 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione potrà prevedere la proroga della sua durata, la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio, nonché, in deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio

1994, n. 84, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).».

1.24

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, PIZZOL

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Per le esigenze logistiche e di sicurezza affrontate dal Comune e dalla Prefettura riguardanti lo svolgimento di attività connesse alla Presidenza italiana del G20 nella città di Venezia, è autorizzata la spesa nel limite di 1.250.000 euro per l'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'erogazione delle risorse avviene a seguito di apposita rendicontazione delle spese sostenute da parte dei soggetti interessati, nella misura massima di 56 mila euro a favore della Prefettura di Venezia e per la parte rimanente a favore del Comune di Venezia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

ORDINE DEL GIORNO

G1.100 (già em. 1.7)

PIZZOL, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 recante misure urgenti per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (2329),

premesso che:

l'articolo 1 comma 2 del decreto legge in esame dichiara monumento nazionale alcune vie d'acqua veneziane e impone il divieto di transito nelle stesse di navi adibite al trasporto passeggeri aventi le seguenti caratteristiche: stazza lorda non superiore a 25.000 tonnellate; lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri; air draft superiore a 35 metri, con esclu-

sione delle navi a propulsione mista vela-motore; impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento;

alcune di queste restrizioni arrecherebbero gravi ripercussioni negative sull'economia veneziana ;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire il transito anche alle navi con stazza lorda superiore a 25.000 tonnellate e non superiore a 40.000 tonnellate, a condizione che queste ultime rispettino gli ulteriori medesimi requisiti previsti dal decreto-legge in esame.

EMENDAMENTI

1.0.1

PITTELLA

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la valorizzazione del patrimonio culturale, per la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e per la tutela del lavoro)

1. Con l'obiettivo di incentivare il turismo, dopo i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, e al fine di intervenire a tutela del lavoro degli operatori del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con relativa salvaguardia dell'esperienza e del livello occupazionale, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla

scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 850.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

Art. 2

2.1

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: " La prima fase del concorso di idee deve concludersi con la presentazione delle proposte ideative entro il 31 dicembre 2021 e con la selezione da parte della commissione giudicatrice delle prime tre proposte ideative entro e non oltre il 31 marzo 2022. La seconda fase del concorso di idee, relativa all'elaborazione delle progettazioni di fattibilità tecnica ed economica delle tre proposte ideative selezionate, deve concludersi entro il 31 dicembre 2022. Il progetto vincitore deve essere nominato entro il 30 giugno 2023.»

2.2 (testo 3) [id. a 2.4 (testo 3), 2.3 (testo 4), 2.6 (testo 3), 2.9 (testo 3), 2.16 (testo 3), 2.19 (testo 3), 2.5 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.20 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole «esecuzione dei seguenti interventi», sono aggiunte le seguenti:* «previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti »;

2) *alla lettera a), dopo le parole «nell'area di Marghera» inserire le seguenti:* «, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,»;

3) *alla lettera b), le parole «, previa valutazione di impatto ambientale» sono soppresse.*

2.8

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Al comma 1, dopo le parole: «con il compito di procedere» inserire le seguenti: «, nel rispetto della morfologia lagunare,».

2.10

DE FALCO

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) realizzazione, previa valutazione di impatto ambientale, di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera e in altra localizzazione del demanio marittimo entro la Conterminazione lagunare destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT».

2.11

DE FALCO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera, a) dopo la parola: «realizzazione» inserire le seguenti: «previa valutazione di impatto ambientale»*

2) *alla lettera c), dopo le parole: «interventi accessori» inserire le seguenti: «previa valutazione di impatto ambientale».*

2.12

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nell'area di Marghera» con le seguenti: «, in laguna od anche fuori laguna,».

2.13

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: « nell'area di Marghera» inserire le seguenti: « e altri luoghi strettamente limitrofi purché compatibili dal punto di vista ambientale e infrastrutturale, ».

2.14

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.100

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «area di Marghera» inserire le seguenti: «o in altre aree limitrofe identificate idonee,».

2.15

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «25.000 GT» aggiungere, in fine, le seguenti: «, determinate secondo le Convenzioni internazionali sulla stazatura delle navi».

2.21 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario, qualora nell'attuazione degli interventi affidati ai sensi del presente articolo, verifichi annualmente eventuali disponibilità rispetto alle risorse assegnate ai sensi del comma 5, può promuovere studi idrogeologici, geomorfologici, e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.».

2.22

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI,
PIZZOL, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) concessione o subconcessione dei beni al gestore di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1, in quanto concessionario del servizio di interesse economico generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, di tutti gli accosti disponibili o resi tali mediante i necessari adeguamenti».

2.23

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Ritirato

Al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi: «A tal fine il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno».

2.24

VONO, CARBONE

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), è assicurata secondo la seguente programmazione:

- a) due punti di attracco entro il 30 aprile 2022;
 - b) i restanti punti di attracco entro il 31 dicembre 2022"»
-

2.25

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 25.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici».

2.26

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le proposte ideative di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, comprendono punti di attracco per navi passeggeri eccedenti i limiti per l'accesso alle acque della Laguna di Venezia dichiarate monumento nazionale. Le medesime proposte sono elaborate e valutate separatamente per navi passeggeri e per navi portacontenitori».

2.27

DE FALCO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.101

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I progetti e gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c), debbono essere compatibili con l'ecosistema lagunare, previa valutazione di impatto ambientale».

2.28 (testo 3) [id. a 2.33 (testo 4)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo 2022 e successivamente ogni sei mesi, una dettagliata relazione in ordine agli interventi di cui al comma 1, recante l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi, le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

2.29 (testo 2) [id. a 2.7 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 comporti la necessità di una variante al piano regolatore portuale, in deroga all'articolo 5, comma 2-*quater*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ferma restando la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 6, commi 3-*ter* e 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da espletarsi entro i termini previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della regione Veneto, ha effetto di variante. In deroga all'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, gli eventuali adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale, occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono approvati dal Commissario straordinario con proprio provvedimento».

2.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 4, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «sentita la regione Veneto,».

2.32 (testo 2) [id. a 2.17 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 95, comma 27-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "da adottare" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

4-ter. L'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia è approvato entro il 31 dicembre 2021».

2.30 (testo 4)

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO, QUARTO, PAVANELLI, DI GIROLAMO, SANTILLO, DE LUCIA, CASTELLONE, MONTEVECCHI, RUSSO

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo e dall'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.»

2.30 (testo 3)

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO, QUARTO, PAVANELLI, DI GIROLAMO, DE LUCIA, CASTELLONE, MONTEVECCHI, RUSSO

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.»

2.31

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Gli studi di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi di cui al presente articolo comprendono leattività di smontaggio delle installazioni temporanee e la rimessa in pristino dei luoghi ovvero le eventuali attività e interventi di rifunzionalizzazione delle opere, con i relativi oneri economici di tutte le predette attività.»

2.34

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: « 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti:« 7 milioni di euro per l'anno 2021, 18 milioni di euro per l'anno 2022» e le parole:« 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni per l'anno 2026» con le seguenti:« 45 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026»

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1:

- sostituire le parole:« 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti:« 47 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022» e le parole:« 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni per l'anno 2026» con le seguenti:« 45 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026»;

- alla lettera b), sostituire le parole:« 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti:« 20 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022» e le parole:« 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti:« 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per l'anno 2026».

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

GIROTTO, ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro",

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali subcommissari, rimettendo ad un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi;

considerato che:

con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, nella nota scritta trasmessa alle Commissioni riunite 8^a e 11^a, ha evidenziato "l'importanza della previsione di termini e di un successivo cronoprogramma per l'attuazione della gestione commissariale sia per favorire l'afflusso di turisti con l'attracco di navi da crociera di maggiori dimensioni a Porto Marghera, in attesa di realizzare soluzioni alternative, sia per ridurre i costi per i ristori finanziari da corrispondere alle compagnie di navigazione ed al concessionario gestore della Stazione Marittima";

in particolare, l'articolo 2, comma 1, dispone che la nomina avviene ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che ha previsto la nomina di Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, una complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportino un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, ed i relativi interventi sostitutivi e responsabilità erariali;

a tale ultimo riguardo, anche alla luce delle criticità riscontrate dalla citata Procura regionale della Corte dei Conti nel corso dell'istruttoria relativa alla manutenzione di alcune strutture del Mo.S.E., in cui sono state riscontrate inefficienze e ritardi per la non puntuale precisazione delle competenze e dei poteri anche sostitutivi del Commissario straordinario, si rileva che sarebbe

stato opportuno specificare già nel provvedimento in esame le competenze ed i poteri commissariali, nonché le competenze e i poteri che l'Autorità di sistema portuale può esercitare qualora, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, debba procedere alla revisione della concessione, prevedendo la proroga della durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio;

considerato, inoltre, che:

sono diverse le criticità connesse alla percorrenza del Canale Vittorio Emanuele III, che collega Porto Marghera al Canale della Giudecca e, quindi alla Stazione Marittima, non solo in considerazione del delicato equilibrio idro-geologico potenzialmente messo a rischio da importanti lavori di escavo e di bonifica del Canale Vittorio Emanuele III necessari per il transito di navi di grande stazza, così come evidenziato in alcuni studi, ma anche del transito non molto distante da diversi depositi di combustibili,

impegna il Governo:

a garantire l'effettiva temporaneità degli attracchi nell'area di Marghera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, assicurando al contempo la rapida realizzazione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, così come indicato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 45 del 2021, anche valutando la previsione di uno specifico termine entro cui il Commissario straordinario debba procedere alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi, nonché del relativo cronoprogramma per l'attuazione;

a valutare ogni possibile soluzione alternativa che escluda il transito di navi di grande stazza in aree prossime ai depositi di combustibili e, in generale, agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose, notificati ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (cd. direttiva Seveso);

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a specificare le competenze e i poteri della gestione commissariale.

G2.100 (già em. 2.14)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI,
PIZZOL, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 recante misure urgenti per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (2329),

premesso che:

l'articolo 2 comma 1 lettera a) del decreto-legge in esame prevede che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario Straordinario con il compito, tra gli altri, di procedere alla realizzazione di non più di cinque punti di attracco temporanei, destinati alle navi anche adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, che siano situati nell'area di Marghera;

la norma in questione, citando solo l'area di Marghera, esclude le aree limitrofe che potrebbero essere valutate idonee per la realizzazione dei citati punti di attracco temporanei;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, ove sussistano le condizioni economiche, di consentire al Commissario straordinario di prendere in considerazione la realizzazione dei punti di attracco temporanei oltreché nell'area di Marghera, anche nelle aree limitrofe identificate idonee.

G2.101 (già em. 2.27)

DE FALCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro",

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti nonché le modalità di computo dei compensi

degli eventuali subcommissari, rimettendo ad un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi;

considerato che:

nel testo del decreto all'articolo 2 comma 1 lettera a e c non preveda la dizione "previa valutazione d'impatto ambientale", prevista per la lettera b ed indispensabile per prevenire rischi

impegna il Governo a che

I progetti e gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c), dell'articolo 2 del decreto 103/2021 siano tutti approvati solo dopo valutazione d'impatto ambientale

EMENDAMENTI

2.0.1

VONO, CARBONE

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in favore del trasporto turistico con navi minori in mare, nelle acque interne e nelle acque lagunari)

1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole «68 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «88 milioni per l'anno 2021»;

b) al comma 10-*ter*, le parole «e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021», e, dopo le parole «via mare e per acque interne» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021 a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone in acque lagunari.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze ».

2.0.2

VONO, CARBONE

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in favore del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne)

1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: «68 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «88 milioni per l'anno 2021»;

b) al comma 10-*ter*, le parole: «e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2021.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.0.3

VONO, CARBONE

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per il trasporto dei passeggeri nelle acque interne)

1. Al punto 3 della Tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", limitatamente al trasporto delle merci," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1,93 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».

2.0.4 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito di imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241 in unica quota annuale e l'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione europea del 2 luglio 2020.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2.0.5

VONO, CARBONE

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito di imposta in favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeg-

geri con navi minori in mare e in acque interne è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,81 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 3

3.1 (testo 2) [id. a 3.2 (testo 2), 3.0.1 (testo 3)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti commi: "1-ter. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 euro,

mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui.

1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*. Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, dell'importo, fino a 70.000.000 euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e misure in favore delle medesime imprese».

3.0.2

MARGIOTTA

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di consentire la prosecuzione della mission istituzionale di digITALog Spa, organismo di diritto pubblico e soggetto attuatore del Mini-

stero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis*, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ed ovviare alle attuali difficoltà economico finanziarie dell'azienda, in deroga al termine individuato al comma 2-*bis* dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riconosce al soggetto attuatore di cui sopra nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, i costi documentati e sostenuti, ivi compresi quelli già rendicontati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La presente disposizione non è subordinata alla stipula della convenzione che disciplina l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 2019, n. 124.

2. Le risorse derivanti dalla presente disposizione sono a valere sul rapporto convenzionale in essere tra digITAllog Spa e il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili stipulato in attuazione del citato articolo 4-*bis* del decreto legge 2016, n. 243.»

3.0.3

MARGIOTTA, PINOTTI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica sull'inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione».

3.0.4

PAROLI, MALLEGGNI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione - Norma di interpretazione autentica)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.».

3.0.6 (già 2.0.6)

VONO, CARBONE

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.».

3.0.8 (testo 2) [già 4.0.2 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis

(Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale)

1. Per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è previsto che, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 10 milioni di euro siano destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie disposizioni applicative.

3.0.11 (testo 4) (già 4.0.5)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contratti di riallineamento)

1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.

2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, co-

munque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore del presente articolo.

3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano a 1,3 milioni di euro per il medesimo anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Art. 4

4.1 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 6-ter, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al primo periodo, sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000,00 al Comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al Comune di Chioggia, euro 1.775.000,00 al Comune di Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 ciascuno al Comune di Mira e al Comune di Jesolo, nonché euro 500.000,00 a ciascuno dei Comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto D'Altino"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente:

(Modifiche all'articolo 43-bis del decreto legge n. 109 del 2018 e all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto-legge n. 32 del 2019)

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" (A.S. 2329)

impegna il governo

a riconoscere sempre il diritto costituzionale al lavoro, a prescindere dall'aver effettuato una o più dosi di vaccino anti SARS-COV-2 o dal non essere affatto vaccinati per motivi di salute o per libera scelta.

G4.101

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" (A.S. 2329)

impegna il governo

ad assicurare che chi decide, legittimamente, di non sottoporsi ad alcuna vaccinazione non possa essere soggetto a discriminazioni di alcun tipo, trasferimento coatto, demansionamento, sospensione o riduzione dello stipendio, nè tantomeno a campagne mediatiche denigratorie o fuorvianti, nè tan-

tomeno subire limitazioni ai suoi diritti fondamentali, assicurando che ogni forma di discriminazione sia perseguita ai sensi delle normative vigenti.

G4.102

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" (A.S. 2329)

impegna il governo

a promuovere accordi fra il lavoratore e il datore di lavoro, al fine di incentivare le forme di telelavoro per tutti i dipendenti non vaccinati per i quali non è necessaria la presenza nella sede dell'azienda.

G4.103

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" (A.S. 2329)

impegna il governo

a tutelare la privacy dei lavoratori che per ragioni di salute o per libera scelta decidessero di non vaccinarsi, vietando, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, la redazione di liste nominative di soggetti non vaccinati o che non intendono completare il ciclo.

G4.104 (già em. 4.0.3)

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle

vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

premesso che:

il decreto legge in esame reca disposizioni volte a supportare i lavoratori mediante la previsione di misure di sostegno al reddito che, nell'attuale fase di crisi economica, consentano di evitare i licenziamenti e accompagnare i lavoratori verso un riassorbimento occupazionale;

considerato che:

i lavoratori autonomi sono tra le categorie maggiormente colpite dalle conseguenze economiche crisi causata dalla pandemia da Covid-19,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo volti a permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a tutti i lavoratori autonomi che, a decorrere dal 1° marzo 2020, abbiano fatto richiesta di chiusura della partita IVA ai sensi dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

G4.105 (già em. 4.0.4)

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

premesso che:

il decreto legge in esame reca disposizioni volte a supportare i lavoratori mediante la previsione di misure di sostegno al reddito che, nell'attuale fase di crisi economica, consentano di evitare i licenziamenti e accompagnare i lavoratori verso un riassorbimento occupazionale,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti volti a prevedere la specifica destinazione di una parte delle risorse del Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'attuazione di politiche attive del

lavoro volte a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori di aziende in crisi o che siano stati licenziati o collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività o di parte di essa ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

EMENDAMENTI

4.0.1

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Credito di imposta per le attività di outplacement)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo sperimentale con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2021 per consentire lo sviluppo dei servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale dei lavoratori nelle transizioni occupazionali, per finanziare le attività di cui al comma 2.

2. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in servizi di *outplacement* è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2021 e destinate al servizio di *outplacement* in favore di operai e impiegati all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro per ciascun lavoratore beneficiario dei servizi di *outplacement*, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 1.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di supporto alla ricollocazione professionale erogate dalle agenzie in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

4.0.3

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

Ritirato e trasformato nell'odg G4.104

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione dei soggetti più colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Per l'anno 2021 è istituito il "Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione lavorativa dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", di seguito "Programma", al fine di permettere l'accesso da parte di lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti che abbiano visto cessare le proprie attività lavorative a causa dell'emergenza ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Possono fare domanda di accesso al Programma tutti i lavoratori autonomi che a decorrere dal 1° marzo 2020 abbiano fatto richiesta di chiusu-

ra della partita IVA, nonchè i lavoratori dipendenti di aziende che, a decorrere dalla stessa data, siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del programma, con particolare riguardo a:

- a) le prestazioni connesse al Programma, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari,
- b) le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione al Programma;
- c) la documentazione che i soggetti interessati devono allegare alla domanda di partecipazione;
- d) i criteri per l'ammissione o l'esclusione delle domande;
- e) le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione;
- f) la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze;
- g) i criteri di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

5. Ai fini dell'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali uno specifico fondo con una dotazione di euro 10 milioni di euro per l'anno 2021.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

4.0.4

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI,
LAFORGIA

Ritirato e trasformato nell'odg G4.105

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ricollocazione lavoratori licenziati per fallimento o cessazione)

1. Il Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l'anno 2021 di ulteriori 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro finalizzati all'attuazione di politiche attive del lavoro volte a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori che siano stati licenziati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.6

NANNICINI, FEDELI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di somministrazione)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è abrogato»

4.0.7

D'ALFONSO

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 30 settembre 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69».

4.0.8

D'ALFONSO

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 30 settembre 2021. La disposizione di cui al presente comma si applica nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69»

4.0.9

ROSSOMANDO

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna Autorità di Sistema Portuale è tenuta a promuovere l'istituzione della Comunità di Energia Rinnovabile Portuale (CERP); tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali in ambito portuale possono aderire alla CERP.

2. La CERP assume la forma di soggetto dotato di personalità giuridica che ha come scopo principale fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri aderenti e alle aree locali in cui opera.

Alla CERP possono aderire su base volontaria anche imprese estranee all'ambito portuale, in quota comunque non maggioritaria.

3. Ciascun concessionario aderente alla CERP può realizzare impianti di produzione di energie rinnovabili, ovvero di stoccaggio di energia rinnovabile in ambito portuale, anche mediante l'utilizzo concordato di aree in concessione ad altri per l'installazione e la gestione di detti impianti. Qualora i siti individuati non rientrino in spazi demaniali in concessione a soggetti aderenti alla CERP, spetta all'Autorità la decisione relativa all'utilizzo dei predetti spazi, ove del caso intervenendo sui titoli concessori interessati dall'installazione degli impianti mediante la costituzione di servitù, comunque non tali da pregiudicare la realizzazione dei programmi di attività e di investimento dei concessionari interessati.

4. La CERP propone ai propri aderenti e all'Autorità di Sistema Portuale un piano triennale di sviluppo dell'energia rinnovabile installata e consumata da parte dei propri aderenti; tale piano è redatto con il supporto dell'AdSP, che vigila sulla realizzazione del piano stesso. La CERP può altresì realizzare o far realizzare i rilevanti investimenti in impianti. Le risorse economiche apportate all'uso dagli aderenti alla CERP vengono conteggiate ai fini di cui al comma 6. Gli interventi di installazione di impianti di produzione o stoccaggio di energie rinnovabili sono realizzati dalla CERP nell'interesse degli aderenti, e approvati dall'Autorità, previa convocazione di conferenza di servizi *ex art.* 14, comma 2, della legge 8 agosto 1990, n. 241, in particolare con le modalità accelerate di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

5. Obiettivo della CERP è consentire non solo l'autoconsumo di energia rinnovabile, ma anche lo scambio della stessa tra i soggetti aderenti e la cessione a terzi delle eventuali eccedenze di produzione. Al riguardo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito, ad esclusione delle lettere a) e d) del comma 4.

6. Gli investimenti realizzati dai concessionari aderenti alla CERP, nonché quelli effettuati direttamente dalla CERP mediante le risorse apportate dagli aderenti, costituiscono variazioni ai rispettivi programmi di attività dei concessionari medesimi, e il loro ammontare viene riconosciuto in detrazione dal canone demaniale fino alla misura del 50 per cento degli investimenti stessi. In alternativa, alla detrazione, i concessionari interessati possono fare istanza all'Autorità di prorogare il termine di scadenza dei relativi titoli concessioni al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti stessi.

7. La Comunità di Energia Rinnovabile Portuale, in quanto idonea a raggruppare un distretto di imprese collocate in uno spazio chiuso, costituisce un progetto pilota ai fini della promozione di iniziative analoghe di Comunità Energetiche in altri distretti industriali, e si avvale in quanto tale dei benefici

al riguardo previsti dalla normativa vigente. Le Regioni possono prevedere incentivi e finanziamenti aggiuntivi per le CERP.

8. Al comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge 84 del 94 la parola: "può" è sostituita dalla parola: "deve"».

4.0.10

FEDELI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura)

1. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Al fine di consentire lo sviluppo della Strategia nazionale di lotta al Caporalato di cui al comma 1, di favorire lo sviluppo di un lavoro agricolo di qualità, nonché per le finalità di analisi, monitoraggio e vigilanza del fenomeno dello sfruttamento in agricoltura, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Alla sua costituzione concorrono, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dell'interno, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro (ANPAL) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo per la lotta al caporalato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mette a disposizione l'anagrafe e la situazione economica delle aziende agricole e il calendario delle colture, il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro, l'Inps mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e i dati relativi ai risultati delle ispezioni inerenti le aziende agricole, l'Inail mette a disposizione i dati relativi a infortuni e malattie professionali dei lavoratori

delle aziende agricole, l'Inail mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni inerenti le aziende agricole, l'Anpal mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro concernenti il mercato del lavoro agricolo, l'Istat mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive, le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi dedicati ai lavoratori del settore agricolo.

5-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i dati da trasmettere, le modalità tecniche per la trasmissione e l'accesso al Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura"».

4.0.11

PESCO, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "In via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia";

b) alla lettera b-bis), le parole da: "a chi omologa in Italia" fino a: "decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219" sono sostituite dalle seguenti: "ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2021, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219";

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata ai sensi del comma 1, lettera a), si

applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3. All'articolo 74-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ", anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione dei veicoli" sono soppresse».

4.0.12

FEDELI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

*(Rafforzamento dei servizi sociali e
Fondo nazionale per le politiche sociali)*

1. Ai fini di assicurare a tutti i comuni e ambiti sociali territoriali la possibilità di usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 29 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, i commi 801 e 802 dell'articolo 1 della medesima legge trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Ai fini del rafforzamento delle politiche sociali territoriali, l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 trova applicazione anche per le spese finanziate integralmente da risorse provenienti dal Fondo per le politiche sociali di cui al comma 1, sostenute dai comuni o dagli ambiti sociali territoriali per l'assunzione a tempo indeterminato di specifiche professionalità in campo sociale da impiegare nei servizi sociali territoriali.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata di 184 milioni di euro per l'anno 2021 e di 368 milioni a decorrere dal 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base della popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento e trasferite agli ambiti sociali territoriali con le modalità previste dall'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n.328 per il riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.

4. Per il finanziamento del sistema informativo unitario dei servizi sociali di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e per gli oneri connessi al monitoraggio e alla verifica della rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 1, comma 799, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a valere sul Fondo politiche sociali attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali sono integrate nella misura di 1 milione di euro annui. A decorrere dal 2021 le risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2,5 milioni di euro annui e con riferimento all'anno in corso e ai due successivi, su richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, sono appostate sul relativo capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza applicazione della procedura di riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.".

4.0.13

FEDELI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione di assistenti sociali e operatori per l'infanzia)

1. Per le finalità di cui alle lettere *d*-quinqües) e *d*-sexies) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli incrementi, previsti dall'articolo 1, commi 791 e 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, delle risorse assegnate a valere su fondo di solidarietà comunale destinate ai servizi sociali comunali e al finanziamento dei posti disponibili negli asili nido, possono essere destinate, in misura non superiore all'80 per cento, all'assunzione di assistenti sociali e operatori per l'infanzia da parte dei comuni beneficiari, anche in stato di dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di facoltà assunzionali e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse di cui al periodo precedente non sono computate tra le entrate correnti utili ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 2, del

decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

4.0.14

MARIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modificazioni al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133" sono soppresse».

4.0.15

MARTELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. E' sempre riconosciuto il diritto costituzionale al lavoro, a prescindere dall' aver effettuato una o più dosi di vaccino anti SARS-COV-2 o dal non essere affatto vaccinati per motivi di salute o per libera scelta.

2. Chi decide, legittimamente, di non sottoporsi ad alcuna vaccinazione non può essere soggetto a discriminazioni di alcun tipo, trasferimento coatto, demansionamento, sospensione o riduzione dello stipendio, né tantomeno a campagne mediatiche denigratorie o fuorvianti, né tantomeno subire limitazioni ai suoi diritti fondamentali. Ogni forma di discriminazione sarà perseguita ai sensi delle normative vigenti.

3. In accordo fra il lavoratore e il datore di lavoro, sono incentivate le forme di telelavoro per tutti i dipendenti non vaccinati per i quali non è necessaria la presenza nella sede dell' azienda.

4. A tutela della *privacy* dei lavoratori che per ragioni di salute o per libera scelta decidessero di non vaccinarsi, è vietata, in qualsiasi forma e per

qualsiasi motivo, la redazione di liste nominative di soggetti non vaccinati o che non intendono completare il ciclo.»

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

COORD. 1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 1

Al comma 1, dopo le parole: «articoli 10 e 12 del» inserire le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al».

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «air draft» con le seguenti: «altezza dalla linea di galleggiamento (air draft)».

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «di cui al comma 2, e delle imprese» con le seguenti: «di cui al comma 2 e delle imprese».

Al comma 4, sostituire le parole: «regolamento per la navigazione marittima» con le seguenti: «regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima),».

Al comma 7, sostituire le parole: «pari a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni» con le seguenti: «, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro».

Articolo 2

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «di Venezia».

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «non superiori» con le seguenti: «in numero non superiore».

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «i termini e le attività connesse» con le seguenti: «i termini e le attività connessi» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «da determinarsi» con le seguenti: «, da determinare».

Articolo 5

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"» e le parole: «accantonamento relativo al Ministero per i beni e le

attività culturali» *con le seguenti*: «accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» *con le seguenti*: «del programma "Fondi di riserva e speciali"»
